



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA SALERNO

Via Molo Manfredi n. 33 – 84121 Salerno – tel. 089/2587911

e mail: cp-salerno@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/salerno

ORDINANZA N. vedi stringa protocollo

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Salerno,

- VISTA:** la propria Ordinanza n.165/2023 in data 19.09.2023, relativa alla determinazione delle tariffe del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Salerno;
- VISTO:** il Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Salerno, approvato e reso esecutivo con Decreto Ministeriale in data 02.07.2018;
- VISTO:** l'Atto di concessione n. 01/2019 in data 03.01.2019 con il quale è stato concesso alla Soc. Rimorchiatori Salerno S.r.l. l'esercizio provvisorio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Salerno;
- VISTO:** il Decreto n.99/2019 in data 31.12.2019 con il quale il summenzionato atto di concessione è stato prorogato per il termine strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento del servizio;
- VISTA:** l'istanza assunta al prot.80239 in data 31.10.2025, con la quale la Società "Rimorchiatori Salerno s.r.l.", concessionaria del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Salerno, ha richiesto l'avvio dell'istruttoria finalizzata ad applicare un decremento alle tariffe in vigore, conformemente ai risultati della verifica effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni;
- CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza di cui al visto precedente è emersa la conformità della formula utilizzata ai criteri previsti dalle disposizioni in vigore;
- VISTA:** la nota prot. n.89860 in data 09.12.2025 della Capitaneria di porto di Salerno, con la quale è stato richiesto, alle associazioni di categoria ed all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, il pertinente parere al riguardo;
- VISTA:** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. DEM3/1589 in data 17.6.2003 recante "*Art. 14 comma 1-bis, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 – Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale*";
- VISTA:** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. M_TRA/DINFR/7884 in data 10.7.2008 recante "*Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale: modifiche e integrazioni alle disposizioni recate dalle Circolari prot. DEM3/1589 in data 17.6.2003 e successive*";

- VISTA:** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. M_TRA/DINFR/4696 in data 08.04.2009 recante *“Servizio di rimorchio portuale – Abrogazione del punto 9, prima comma, della circolare ministeriale prot.7884 del 10 luglio 2008”*;
- VISTA:** la Circolare prot. n.16872 in data 28.12.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i porti, avente ad oggetto: *“Articolo 14, comma 1 bis, della L. 84/94 - criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale: introduzione coefficienti correttivi”*;
- VISTA:** la Circolare prot. n.13961 in data 18.12.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i porti, avente ad oggetto: *“Procedimento per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio (art. 101 del Codice della Navigazione); conseguenti criteri e meccanismi tariffari (articolo 14, comma 1 bis, della L. 84/94)”* ed in particolare il previsto aggiornamento biennale delle tariffe di rimorchio;
- VISTA:** la nota di ASSARMATORI n.274/2025 assunta a prot.91860 in data 17.12.2025, con la quale viene espresso parere favorevole;
- VISTA:** la nota di FEDERIMORCHIATORI n.1795 assunta a prot.1486 in data 08.01.2026, con la quale viene espresso parere favorevole;
- VISTA:** la nota di ASSORIMORCHIATORI prot.3620/2026 assunta a prot.1599 in data 09.01.2026, con la quale viene espresso parere favorevole;
- VISTA:** la nota di CONFITARMA assunta a prot.1596 in data 09.01.2026, con la quale viene espresso parere favorevole, ritenendo conforme alle disposizioni ministeriali in materia la variazione tariffaria proposta;
- VISTA:** la nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale prot. n.1185 del 15.01.2026 assunta a prot.3280 in pari data, con la quale viene espresso parere favorevole;
- CONSIDERATO:** che nei suddetti pareri regolarmente pervenuti non sono stati evidenziati errori nell’applicazione dei criteri e meccanismi tariffari previsti dalle vigenti disposizioni sopra richiamate;
- RITENUTO:** di poter accogliere, stando alle disposizioni impartite con le richiamate Circolari ministeriali in materia, la proposta di riduzione delle vigenti tariffe di rimorchio nella misura dello 0,99%;
- VISTI:** gli artt. 101 comma 3, 1173 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo regolamento di esecuzione nonché l’art. 14 bis della Legge 28.01.1994, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

la riduzione delle tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Salerno nella misura dello **0,99%**.

ORDINA

Art. 1

Sono approvate e rese esecutive, a partire dalle ore 00:01 del giorno 24.01.2026, le allegate tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Salerno, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

La propria Ordinanza n.165/2023 in data 19.09.2023 in premessa citata è abrogata.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, tramite inclusione nella pagina "ordinanze" del sito web della guardia costiera, del quale, per facilità di consultazione, si riporta il link di riferimento: <http://www.guardiacostiera.gov.it/salerno/ordinanze-e-avvisi>:

Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, qualora il fatto non rivesta gli estremi di specifico reato, ai sensi degli artt.1173 e 1174 del Codice della Navigazione.

Salerno, si veda stringa protocollo

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni CALVELLI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIOVANNI CALVELLI

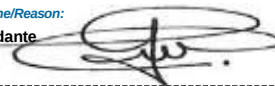
Capitano di Vascello (CP)

In Data/On Date:

venerdì 23 gennaio 2026 10:54:47

Motivazione/Reason:

Comandante





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO

Allegato all'Ordinanza n. **vedi stringa protocollo**

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NELL'AMBITO DEL PORTO DI SALERNO E DELLA RELATIVA RADA

1. GENERALITÀ

Le prestazioni ordinarie rese a navi o galleggianti da ogni singolo rimorchiatore nel porto di Salerno, sono compensate secondo le tariffe indicate nei paragrafi seguenti.

Per la durata delle prestazioni il tempo si conta dal momento in cui il rimorchiatore giunge sotto bordo ed è pronto ad iniziare le prestazioni, al momento in cui esso viene lasciato libero dalla nave per fine, interruzione o rinvio delle prestazioni stesse.

Per le prestazioni non contemplate nelle presenti tariffe, comprese il rimorchio di galleggiante o di strutture di tipo speciale, il loro compenso deve essere concordato preventivamente dalle parti.

Per le prestazioni rese a cavallo di due orari, che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento di inizio della prestazione stessa.

Restano salvi ed impregiudicabili i diritti derivanti al concessionario del servizio di rimorchio dagli artt. 70, 106, 107 e 491 del Codice della Navigazione.

Nelle presenti tariffe si intendono richiamate le norme del "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Salerno" e tutte le altre disposizioni in materia legalmente date dall'Autorità Marittima.

2. TARIFFE BASE PER PRESTAZIONI ORDINARIE DI RIMORCHIO

Le prestazioni ordinarie di rimorchio rese a navi mercantili nelle operazioni di arrivo, movimento o partenza, vengono compensate con la seguente "tariffa base", la quale si intende riferita ad ogni rimorchiatore impegnato in ciascuna operazione di durata non superiore ad un'ora:

a)

Fino	a	800	G.T.	€ 185,80
da 801	a	1.200	G.T.	€ 276,12
da 1.201	a	2.500	G.T.	€ 446,91
da 2.501	a	4.000	G.T.	€ 534,46
da 4.001	a	5.000	G.T.	€ 631,61
da 5.001	a	6.000	G.T.	€ 709,54
da 6.001	a	7.000	G.T.	€ 724,49
da 7.001	a	8.000	G.T.	€ 795,67
da 8.001	a	9.000	G.T.	€ 923,77
da 9.001	a	10.000	G.T.	€ 1.063,96
da 10.001	a	11.000	G.T.	€ 1.160,75

Oltre le 11.000 G.T. € 1.160,75 più € 47,66 per ogni 1.000 G.T. o frazione eccedente le 11.000 G.T.;

- b) Se la durata delle prestazioni eccede l'ora prevista dal punto a) del presente articolo, sia per attesa che per impiego, il compenso è pari al 40% della tariffa base di cui al precedente comma a) per ogni mezz'ora o frazione eccedente;
- c) Per le prestazioni rese a navi con motrici inattive, il compenso spettante in base alle tariffe stabilite nel presente articolo è maggiorato del 30 %.

3. TARIFFA BASE PER PRESTAZIONI DIVERSE

Le prestazioni diverse dal rimorchio di nave sono compensate con la seguente tariffa base:

a. assistenza per giri di bussola:

- 1) per la prima ora di assistenza si applica la tariffa di cui al paragrafo 2. comma a);
- 2) per ogni ora o frazione successiva, si applica il 40% tariffa precedente.

b. per la fornitura di vapore o aria compressa:

- 1) per salpare l'ancora, si applicano le tariffe di cui al paragrafo 2. comma a);
- 2) per l'ormeggio si applicano le tariffe di cui al paragrafo 2. comma a);
- 3) per ogni operazione diversa € 127,35 per ciascun rimorchiatore impegnato per un tempo non superiore ad un'ora.

Dopo la prima ora il compenso è pari a € 63,30 per ogni mezz'ora o frazione eccedente.

c. assistenza navi in manovra:

- per l'assistenza a navi in manovra, senza passare cavi o senza spingere, la tariffa base è quella di cui al precedente paragrafo 2. ridotta del 50%.

4. MAGGIORAZIONI

La tariffa base di cui ai precedenti paragrafi 2. e 3., quando del caso, è maggiorata delle percentuali di seguito indicate:

- 50% se le prestazioni sono rese in orario diurno di giorni dichiarati festivi a norma di legge, o se rese prima delle ore 08:00 o dopo le ore 17:00 di giorni feriali;
- 80% se le prestazioni sono rese prima delle ore 08:00 o dopo le ore 17:00 di giorni dichiarati festivi a norma di legge;
- 30% se le prestazioni sono rese dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del sabato non festivo.

5. TARIFFE MANCATO IMPIEGO

Per il mancato impiego di rimorchiatori, giunti sottobordo per effettuare le prestazioni richieste, spetta un compenso pari al 40% della tariffa.

6. PRESTAZIONI A NAVI MILITARI

Le prestazioni fornite a navi militari nazionali sono compensate con la tariffa base di cui al paragrafo 2. ridotta del 50%.

7. MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO

Per il ritardato pagamento oltre i sessanta giorni dalla data di emissione delle fatture relative alle prestazioni di cui alla presente Ordinanza, è applicata una maggiorazione, nella misura dell'1% per mese o frazione di mese, a decorrere dal giorno della data di emissione delle fatture stesse.

8. SISTEMA DI COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE PER NAVI RO-RO

Per le navi RO-RO il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dell'applicazione di una delle formule di cui alla circolare n. 5203268 in data 18.11.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Navi Ro-Ro passeggeri: 0,69 (Passenger Ro-Ro Cargo Ferries);

Navi Ro-Ro merci: 0,85 (Ro-Ro Cargo General Cargo – Ro-Ro Cargo Container Ship – Ro-Ro Cargo Ferries – Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers).